



Comune di Villa Carcina

Provincia di Brescia

via XX Settembre 2

25069 – Villa Carcina (BS)

C.F. 00351640172 – P.IVA 00556800985

Villa Carcina, 06 Aprile 2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – ORDINANZA DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEI PARCHI CITTADINI.

ORDINANZA N. 15/2021

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato quella da COVID-19 una pandemia;

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante " Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020" convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
- il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";
- il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- l'ordinanza regionale n. 712 del 01/03/2021 recante " Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al territorio della provincia di Brescia e dei comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR)...";
- l'ordinanza regionale n. 705 del 23/02/2021 recante " Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al territorio della provincia di Brescia e dei comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR)...";
- il decreto legge del 2 marzo 2021 recante" ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19",;
- il decreto legge n. 30 del 13 marzo 2021 recante " misure urgenti per fronteggiare la diffusione da Covid-19 in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, oltre a misure specifiche valide durante il periodo pasquale;

U
COMUNE DI VILLA CARCINA
Ufficio Protocollo
Protocollo N.0005912/2021 del 06/04/2021
Class.: 9.4

- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 26/03/2021;
- il Decreto Legge del 1° aprile 2021 , n. 44

RICHIAMATI

- l'art. 50 comma 5 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale."
- l'art. 54 commi 4 e 4 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i, che rispettivamente prevedono:
 - *comma 4 - Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*
 - *comma 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;*

CONSIDERATI:

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno dell'area metropolitana di Brescia;
- la necessità di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

CONSIDERATO CHE in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Villa Carcina, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti e in linea con l'impostazione e gli obiettivi in parola;

È TENUTO quindi di disporre, per ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la chiusura al pubblico, a decorrere dal 7/04/2020 e sino al 30/04/2021 compresi, di tutti i Parchi comunali, ovvero, parco di Carcina, di Villa e di Cailina;

ORDINA

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale

la chiusura al pubblico, con decorrenza dal 7 aprile 2021 e sino al 30 aprile 2021 compreso, dei parchi pubblici ovvero, parco di Carcina, di Villa e di Cailina;

DISPONE

la trasmissione per gli adempimenti di competenza:

- al Comando di Polizia Locale "corpo Intercomunale Valle Trompia";
- alla Prefettura di Brescia;

DA MANDATO

all'ufficio tecnico comunale, di predisporre la chiusura dei parchi;

AVVERTE

che, il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art.4 del decreto-legge n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971n.1199.

Il Sindaco
Dott. Moris Cadei



U
COMUNE DI VILLA CARCINA
Ufficio Protocollo
Protocollo N.0005912/2021
Class. 94